RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 1

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa

A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e' effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importorimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli del comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi da 1 a 5, possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare al centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del proprio domicilio fiscale, apposita istanza di rimborso.

Versione in vigore dal 4 novembre 1998, non più in vigore dal 1 gennaio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/restituzione-del-contributo-straordinario-per-l-europa-ed-altre/art-1-restituzione-del-contributo-straordinario-per-l-europa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it